

- ORIGINALE
- COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 3	

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Modifica allo Statuto Comunale relativa all'istituzione dell'ufficio del Vice – Segretario Comunale. Introduzione degli artt. 25 bis (collaboratori del Sindaco) e 64 bis (istituzione della figura del Vice - Segretario Comunale).

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 21:30 nel Salone Comunale "G. Saragat" . Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	NO	SI
CENEDESE Sergio	SI	NO
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
Totali	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale. È presente l'Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 97, in particolare il comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Articolo 97 Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto necessario istituire l'ufficio del Vice - Segretario Comunale mediante l'inserimento di un apposito articolo nello Statuto Comunale, fonte normativa comunale sovraordinata al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Vista la propria deliberazione n. 6 in data 18/02/2000, esecutiva, trasmessa al Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali con nota prot. n. 768 del 29/02/2000, nonché, successivamente, inviata al Ministero dell'Interno, con la quale, in relazione alle norme previgenti, è stato approvato lo Statuto Comunale;

Rilevato che l'invio dello statuto al Comitato Regionale di Controllo non è più operativo in relazione alla intervenuta abrogazione espressa dell'art. 130 della Costituzione operata a seguito della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ex art. 9;

Vista l'allegata proposta di modifica del vigente Statuto Comunale mediante l'inserimento di un nuovo art. 64 bis, che di seguito si riporta, dopo l'art. 64, rubricato "Funzioni del Segretario Comunale";

Vista la proposta di emendamento al punto n. 3) dell'ordine del giorno, formulata dal Consigliere Comunale di maggioranza Sig. Avv. Giovanni Francesco Sardi, che richiede l'inserimento del nuovo articolo 25 bis nello Statuto Comunale, rubricato: "Collaboratori del Sindaco";

Nulla avendo i consiglieri da eccepire in merito alle proposte di che trattasi;

Visti i testi dei nuovi articoli, che si riportano,

Nuovi articoli dello Statuto – proposta

Art. 64 bis

Il Vice – Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 97, comma 5, D. Lgs. 267/2000, è istituito l'ufficio del Vice - Segretario Comunale. Le relative funzioni sono attribuite ad un dipendente di ruolo dell'Ente in possesso di diploma di laurea in materie giuridico – economiche.

Il Vice - Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Le modalità di nomina sono individuate dal Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 25 bis

Collaboratori del Sindaco

Al fine di incentivare la partecipazione civica all'attività amministrativa locale, ed in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, è data facoltà al Sindaco di nominare collaboratori al di fuori di ogni rapporto di servizio o subordinazione con l'Ente, i quali cooperino alla realizzazione del programma di mandato ed all'attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Spetterà al Sindaco valutare le attitudini e le capacità dei collaboratori.

L'attività prestata dai collaboratori non darà luogo a compensi o ad indennità, neppure a titolo di rimborso spese.

I collaboratori non potranno svolgere alcuna funzione che sia attribuita da leggi o regolamenti ad organi di indirizzo politico-amministrativo o agli uffici costituenti l'apparato gestionale del Comune, né potranno compiere attività o porre in essere atti che possano costituire manifestazione di volontà dell'Ente o, comunque, vincolare il Comune nei confronti di terzi.

Ritenuto che, tenuto conto delle variazioni proposte con il presente atto, si rende effettivamente indispensabile, anche per economia di consultazione, approvare un nuovo testo;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie n. 2, in data 02/02/2004;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie prot. n. 2100, in data 08/02/2012 ad oggetto "Raccolta ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali" con la quale, fra l'altro, si dispone:

Per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali, (art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000) la documentazione da inviare è la seguente:

- testo statutario vigente, cioè il testo statutario originario coordinato ed integrato con le eventuali modifiche apportate e non la sola delibera di modifica. Si sottolinea la necessità che sul frontespizio vengano indicati puntualmente il numero e la data della delibera di approvazione dello statuto vigente.
- foglio notizie compilato in ogni sua parte;
- autodichiarazione della vigenza del testo inviato.

Si raccomanda che gli atti suddetti vengano inviati con un'unica spedizione in file separati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utgautonomie.prot@pec.interno.it, specificando nell'oggetto "INVIO STATUTO COMUNALE / PROVINCIALE", secondo le seguenti caratteristiche tecniche del documento informatico:

- formato **A4 .pdf accessibile** (ovvero non scansionato da documenti preesistenti - per contenere le dimensioni del file si suggerisce di **evitare il formato immagine**);
- indicazione chiara della denominazione della provincia o del comune all'interno del testo del documento;
- nominare il file con il nome indicato con lettere minuscole della provincia o del comune senza spazi e caratteri speciali. In caso di doppio nome utilizzare il carattere "sottolinea" (_) per separare le parole: es.: BARBERINO VAL D'ELSA ->**barberino_val_delsa.pdf**;
- il file non deve essere protetto da password;
- file firmato digitalmente dal dirigente della provincia o del comune.

Ogni ulteriore chiarimento può essere acquisito direttamente dalla pagina web del Ministero "In-Comune" all'indirizzo http://incomune.interno.it/statuti/info_invio.html

Si apre la discussione sul punto posto all'O.D.G.

UDITA l'illustrazione del Sindaco, sul punto;

Con il seguente risultato della votazione palese, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. presidente:

Con votazione espressa in forma palese e recante il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: NN.10
CONSIGLIERI VONTANTI: NN.10
VOTI FAVOREVOLI: NN.10
VOTI ASTENUTI: NN.00
VOTI CONTRARI: NN.00

DELIBERA

- 1) di approvare i testi dei nuovi artt. 25 bis e 64 bis dello Statuto Comunale, che fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di inserire i nuovi testi degli artt. 25 bis e 64 bis dello Statuto Comunale nell'articolato della norma fondamentale del Comune, il cui testo definitivo, all'esito della discussione consiliare e dell'esame avvenuto in aula, risulta il seguente:

Nuovo articolo dello Statuto

Art. 64 bis

Il Vice – Segretario Comunale

Ai sensi dell'art. 97, comma 5, D. Lgs. 267/2000, è istituito l'ufficio del Vice - Segretario Comunale. Le relative funzioni sono attribuite ad un dipendente di ruolo dell'Ente in possesso di diploma di laurea in materie giuridico – economiche.

Il Vice - Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Le modalità di nomina sono individuate dal Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 25 bis

Collaboratori del Sindaco

Al fine di incentivare la partecipazione civica all'attività amministrativa locale, ed in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, è data facoltà al Sindaco di nominare collaboratori al di fuori di ogni rapporto di servizio o subordinazione con l'Ente, i quali cooperino alla realizzazione del programma di mandato ed all'attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Spetterà al Sindaco valutare le attitudini e le capacità dei collaboratori.

L'attività prestata dai collaboratori non darà luogo a compensi o ad indennità, neppure a titolo di rimborso spese.

I collaboratori non potranno svolgere alcuna funzione che sia attribuita da leggi o regolamenti ad organi di indirizzo politico-amministrativo o agli uffici costituenti l'apparato gestionale del Comune, né potranno compiere attività o porre in essere atti che possano costituire manifestazione di volontà dell'Ente o, comunque, vincolare il Comune nei confronti di terzi.

- 3) di dare atto che, dopo l'inserimento dei nuovi artt. 25 bis e 64 bis, lo Statuto Comunale risulta composto da n. 79 articoli e che esso costituisce *per relationem* parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la Dott.ssa Valeria Curelli, Istruttore Amministrativo addetta all'ufficio Demografico del Comune di Sezzadio, con funzioni di assistenza all'Ufficio Segreteria per l'esecuzione degli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione (formalità per la pubblicazione e l'integrazione dell'efficacia);
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata resa da nn. 10 consiglieri presenti e votanti, nn. 10 consiglieri favorevoli, nn. zero consiglieri astenuti e nn. zero consiglieri contrari, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali.